

l'utilizzo delle espressioni “distribuzione”, “distribuiti” e “diffuso in *simulcast*”, pertanto ne chiede l'eliminazione, non giustificando alcun obbligo per tali trasmissioni.

Alcuni operatori ritengono non necessaria la tenuta del registro dei programmi nell'ipotesi in cui il palinsesto consista esclusivamente nella trasmissione in *simulcast* di un servizio già autorizzato, in quanto risulta sufficiente il registro della trasmissione primaria.

Un soggetto ritiene che il Regolamento debba tener presente le specificità del servizio pubblico radiotelevisivo, che ha il dovere di comunicare semestralmente al Ministero e all'Autorità una dettagliata informativa sui programmi trasmessi. Propone pertanto di riformulare l'art. 10 escludendo da tale obbligo la concessionaria del servizio pubblico

Uno dei soggetti intervenuti critica la decisione di estendere a tali servizi innovativi le medesime regole stabilite per i servizi tradizionali, con particolare riferimento all'eccessiva onerosità degli obblighi di registrazione e conservazione dei contenuti.

Un soggetto manifesta alcune perplessità sulla sussistenza di un potere regolamentare in capo all'Autorità in tema di compilazione del registro dei programmi, da parte di fornitori di servizi di media oggetto del Regolamento in esame. Infatti, il mero riferimento, contenuto nello schema di regolamento, all'esigenza dell'Autorità di “assicurare una regolare attività di monitoraggio”, non è idoneo ad ampliare il potere regolamentare, anche in considerazione del fatto che l'Autorità dispone degli strumenti conoscitivi previsti, ad esempio, dal Regolamento in materia di procedimenti sanzionatori per acquisire ogni elemento necessario per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza.

#### **Osservazioni dell'Autorità**

Si ritiene accoglibile la richiesta di alcuni operatori di eliminare dal testo del Regolamento il riferimento alla conservazione della registrazione dei programmi diffusi in *simulcast* o *time shifted*.

Al fine di rendere maggiormente chiara detta esclusione è stato inserito nell'articolo 10, un nuovo comma che prevede la possibilità di compilare un unico registro. Con riferimento alle richieste di attuazione dell'obbligo con modalità telematiche, si prevede che le disposizioni specifiche in materia di registro dei programmi saranno adottate con una separata delibera, con modalità semplificate rispetto al modello di registro esistente.

In merito alla richiesta di esonero per il servizio pubblico si osserva come non tale richiesta non possa essere accolta, in quanto le comunicazioni previste dal contratto di servizio sono funzionali ad altre verifiche inerenti le specificità dell'offerta di servizio pubblico.

### **Articolo 11 (Garanzie per gli utenti e per gli autori)**

#### **Osservazioni dell'Autorità**

L'Autorità ritiene accoglibile la richiesta di alcuni operatori di richiamare

